



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

**Il Presidente**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2021, proposto da Francesca Taschetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano Liperoti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

***nei confronti***

Teresa Basile, Isabella Ermanno, Carmelina Castagna non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

per l'annullamento

a) del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, Settore III del 10 giugno 2021, prot. n. AOODRCAL 9994, di esclusione della ricorrente dalla procedura straordinaria per titoli ed esami per

l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di I e II grado, classe di concorso A012;

b) del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, Settore III del 10 giugno 2021, prot. n. AOODRCAL 9997, di approvazione della graduatoria di merito;

c) del decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Direzione Generale, Ufficio I, Settore III del 21 giugno 2021, prot. n. AOODRCAL 10754, di correzione in autotutela degli errori ed omissioni riscontrati nella predetta graduatoria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza collegiale n. 572 del 9 settembre 2021, con la quale è stata ordinata alla parte ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati al ricorso, ossia ai partecipanti al concorso che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso, con obbligo di dare prova dell'avvenuta notificazione nei 10 giorni successivi;

Vista l'istanza depositata in data 24 settembre 2021, con la quale la parte ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami;

Ritenuto di dover accogliere la domanda di autorizzazione della notifica per pubblici proclami, disponendo, in alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, la pubblicazione, sul sito web della P.A. intimata, di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'elenco dei controinteressati, costituito dai partecipanti al concorso che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento del ricorso;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il

sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;

6.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

In ordine alle prescritte modalità, la P.A. ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, su supporto informatico, di copia del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, distinti come indicato al precedente n. 4 - il testo integrale del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, inserendo altresì un avviso, contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente decisione (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sezione "T.A.R. Calabria - Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi".

Si prescrive, inoltre, che l'Amministrazione intimata:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente decisione, l'elenco dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione, in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", del ricorso, della presente decisione e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Non risultando specifiche tariffe disciplinanti la materia, si ritiene di fissare in euro 100,00 (cento/00) l'importo che parte ricorrente dovrà versare all'amministrazione onerata della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Autorizza l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami come da motivazione, impregiudicata restando ogni questione in rito ed in merito.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro il giorno 27 settembre 2021.

**Il Presidente**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**